

VERBALE DI ACCORDO

In data _____, in Milano

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)

e

- l'Organizzazione Sindacale UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA

premesso che

- il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, in data 3 luglio 2012, ed i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato la scissione totale di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (di seguito BIIS) in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito Capogruppo o Società beneficiaria) e, limitatamente al "ramo leasing", a Leasint S.p.A. (di seguito Leasint o Società beneficiaria), con efficacia giuridica il 1° dicembre 2012;
- Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Capogruppo, con lettera del 3 settembre 2012 – che qui si dà per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto, anche in nome e per conto delle società interessate, a fornire alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle OO.SS. è stato attivato in data 12 settembre 2012 il previsto esame congiunto, rinviando la prosecuzione del confronto alla chiusura della procedura di Gruppo, conclusasi il 19 ottobre 2012;
- ad esito degli approfondimenti compiuti dalla Capogruppo, la procedura relativa alla scissione di BIIS, prorogata sino al 6 novembre 2012, è stata integrata nella medesima data con la comunicazione -che qui si dà per integralmente trascritta- di 87 esuberi sulla piazza di Roma. Nell'occasione si è pertanto dato avvio ad un ulteriore confronto da concludere nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia;
- nei successivi incontri del 15, 22, 26 novembre e in data odierna è emersa la possibile collocazione su attività diverse da quelle in precedenza svolte per 71 risorse e le Parti, prendendo atto delle iniziative nel frattempo intraprese dalla Capogruppo al fine di contenere le predette ricadute occupazionali, hanno constatato il permanere di 43 esuberi e si sono date atto che gli strumenti utilizzabili, anche in concorso tra loro, per salvaguardare l'occupazione dei dipendenti in esubero sono quelli individuati nel Protocollo 19 ottobre 2012;

- ciò comporta che nei confronti dei predetti esuberi trovino applicazione le soluzioni transitorie contenute all'art. 3 del presente accordo, fermo restando che nell'ambito delle ulteriori operazioni di razionalizzazione che interesseranno le filiali e/o Società del Gruppo tali esuberi saranno nuovamente computati e valorizzati economicamente e saranno applicate le soluzioni eventualmente definite per tali nuove operazioni;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del Personale di BIIS è proseguito senza soluzione di continuità con le Società beneficiarie, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso le stesse, ivi compreso il Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012, con le specificazioni contenute nel successivo art. 3.

In particolare:

- l'inserimento del Personale di BIIS nell'organizzazione aziendale delle Società beneficiarie avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale predetto mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale, alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito sarà pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni dell'Accordo Quadro 29 luglio 2011 e del Verbale di ricognizione del 31 luglio 2012;
- per il Personale già iscritto a forme di previdenza a prestazione definita il periodo di servizio prestato presso le Società beneficiarie - ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie - sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura;
- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010;
- le aziende riceventi continueranno ad applicare le condizioni agevolate già applicate presso BIIS, comuni a tutto il Gruppo;
- per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 94, VI comma, del CCNL 8 dicembre 2007 come modificato dall'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, le società di destinazione subentrano in tutte le posizioni di debito/credito maturate nelle società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica delle operazioni;
- il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche nell'Azienda di destinazione il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione alle condizioni pattuite;

- nei confronti del personale proveniente da BIIS sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione svolto tra il 2007 ed il 2009.
3. Tenuto conto di quanto regolato dall'art. 18 CCNL 8 dicembre 2007 rinnovato con l'accordo 19 gennaio 2012, nei confronti delle 43 unità di personale di BIIS che risultano in esubero una volta esaurite - di massima entro la fine del mese di febbraio 2013 - le attività necessarie per il completamento della scissione totale della predetta società, al fine di salvaguardarne l'occupazione e favorirne la ricollocazione in servizio presso Intesa Sanpaolo od altra Società del Gruppo saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- trattandosi di operazione rientrante tra quelle indicate all'art. 3, lettera f), comma 3° del Protocollo 19 ottobre 2012:
 - la mobilità sarà gestita senza necessità di consenso, con la precisazione che in caso di richieste di trasferimento avanzate da parte del predetto personale che comportino una collocazione presso la Rete Commerciale, saranno consentiti scavalcamenti nelle graduatorie attualmente previste;
 - si darà applicazione a quanto stabilito all'art. 2, lettera e) del Protocollo 19 ottobre 2012 in materia di mobilità professionale; ciò potrà essere attuato attraverso l'assegnazione a filiali che effettueranno l'orario esteso ovvero ad attività "fuori sede", come previsto all'art. 4, lettera a) del citato Protocollo;
 - tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, lettere a), b) e c) del Protocollo 19 ottobre 2012, gli interessati provvederanno all'immediata fruizione degli eventuali residui al 31/12/2012 di ferie, ex festività e banca delle ore di competenza e le eventuali prestazioni aggiuntive/lavoro straordinario svolte nel corso del 2013 confluiranno obbligatoriamente nella "banca delle ore";
 - il personale potrà essere destinatario di interventi formativi di riconversione/riqualificazione e le Parti si danno fin d'ora atto che tali interventi sono strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all'art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 158/2000 prorogato con D.M. 226 del 2006 e delle previsioni dell'accordo nazionale 8 luglio 2011, e si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari.
 - la verifica circa l'applicazione del presente accordo sarà effettuata nell'ambito degli incontri previsti all'art. 5 del Protocollo 19 ottobre 2012.

*** **

Le Parti si danno infine atto di aver concluso con le presenti intese la procedura di scissione totale di BIIS.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche n.q. di Capogruppo

UNITA' SINDACALE FALCRI – SILCEA